



COMUNE DI PINETO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE,
MERCATALE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/11/2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 Norme di riferimento
- Art. 4 Funzionario Responsabile
- Art. 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca e modifica. Rinuncia
- Art. 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 Dichiarazione di decadenza
- Art. 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Rinnovo
- Art. 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 Soggetto passivo
- Art. 22 Soggetto attivo
- Art. 23 Criteri per la graduazione e determinazione del canone
- Art. 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art. 25 Modalità di applicazione del canone
- Art. 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Art. 27 Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone
- Art. 28 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Art. 29 Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

Art. 30 Esenzioni

Art. 31 Dichiarazioni e versamento del canone

Art. 32 Rimborsi

Art. 33 Mercati e fiere

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 Tipologia degli impianti delle affissioni

Art. 35 Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 36 Impianti privati per affissioni dirette

Art. 37 Modalità delle pubbliche affissioni

Art. 38 Canone sulle pubbliche affissioni

Art. 39 Materiale pubblicitario abusivo

Art. 40 Riduzione del canone

Art. 41 Esenzione dal canone

Art. 42 Pagamento del canone

Art. 43 Norme di rinvio

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1– Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone patrimoniale non ricognitorio, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da un preventivo nulla osta del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Devono essere precedute da un preventivo nulla osta del Comune anche le esposizioni pubblicitarie su tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, al fine del calcolo del canone, tenuto conto che il mancato pagamento del Canone determina decadenza dalla concessione o autorizzazione (Art. 13).
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
8. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
9. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 3- Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera di C.C. n.12 del 29/02/2000;
2. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda integralmente al "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 17/2018 e modificato con deliberazione del C.C. n. 36/2018 e al quadro normativo vigente in materia.
3. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi¹.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale, della partita iva, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale, con descrizione dimensionale e analitica.
 - c) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione)
 - d) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale, della partita iva, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

¹ o ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente.

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale con coordinate gps del sito dove avviene l'installazione.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario bozzetto a colori;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) Asseverazione a firma di tecnico abilitato con la quale si attesta che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, a fine di garantire la stabilità.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi - anche online attraverso il sito istituzionale dell'Ente - secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 5, ma questa sia integrabile, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda interrompe il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
8. versamento del canone alle scadenze previste.
9. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.
10. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
11. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà saldamente fissare, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
La targhetta o la scritta di cui al comma 8 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione preventiva diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria deve essere comunicata tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pineto.te.it, ovvero tramite email all'indirizzo: istanze@comune.pineto.te.it, allegando fotocopia del proprio documento di identità, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale, per la quota riproporzionata a decorrere del giorno della comunicazione. Non può essere restituito il canone riproporzionato al tempo decorso dalla concessione/autorizzazione alla comunicazione di rinuncia, anche se l'occupazione fisica non è occorsa. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14 - Dichiarazione di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente provvede per la rimozione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione. A tal fine il Settore agisce, senza indugio, con una delle seguenti modalità:
 - a) Attraverso il Concessionario del Servizio di accertamento e riscossione dell'esposizione pubblicitaria, il quale provvede alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, e tramite protocollo operativo da stipulare con il Comune nonché dietro compenso si occuperà della rimozione e del trasporto presso locali comunali degli impianti abusivi oggetto di ordinanza di rimozione;
 - b) Qualora, motivatamente, l'intervento non necessiti di un ricorso a Ditta specializzata, ma potrà essere attuato a mezzo degli operai comunali, il Dirigente competente alla rimozione potrà avvalersi di detto personale, previa richiesta al Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
 - c) Affidamento di intervento a ditta specializzata esterna.
2. Il costo della rimozione o copertura è in ogni caso posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché permangono le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito oltre alla regolarità dei canoni versati.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17 – Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa (30 gg), chiederne il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, e qualora non siano intervenuti modifiche e/o variazioni basta indicare nella domanda gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
5. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. Il settore competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. Lo stesso ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Il settore competente all'istruttoria provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del Canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. In nessun caso il pagamento del canone senza titolo può ingenerare aspettative al tacito consolidamento di ogni fattispecie abusiva.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Fermo restante il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. In nessun caso il pagamento del canone senza titolo può ingenerare aspettative al tacito consolidamento di ogni fattispecie abusiva.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di PINETO ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le competenze del Concessionario sono definite dal Contratto di affidamento.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di PINETO alla data del 31 dicembre 2024 risulta avere una popolazione residente di 14.880 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla eventuale suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera consiliare;
 - b) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario
3. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. L'entità del canone dovuto si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa di cui all'allegato A in relazione alla superficie, alla durata (annuale o giornaliera), alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.
5. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di occupazioni o esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato A del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, nel caso.
7. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
8. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti di cui all'allegato A in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
9. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 10, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza (allegato A).
10. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
11. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

12. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
13. Per la pubblicità effettuata conto terzi all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, e per i veicoli adibiti a servizi di linea, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta (comma 11). In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
14. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;
15. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
16. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
17. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
18. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe di cui all'allegato A del presente regolamento e dalle riduzioni/maggiorazioni di cui al successivo articolo 27 del presente regolamento.
Le tariffe di cui all'allegato A sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
19. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
20. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. I Comuni su espressa richiesta dei proprietari degli accessi tenuto conto delle esigenze di viabilità possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il Canone va determinato come da allegato A.
21. Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale e privi di qualunque manufatto a condizione che risultino non utilizzati (comunicazione da inviare a mezzo PEC dichiarando il non utilizzo dello stesso con mezzi di trasporto) o non utilizzabili. In tutti gli altri casi tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.

22. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
23. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
24. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti la superficie complessiva delle occupazioni, fino a mille metri quadrati, è calcolata in ragione del 50%;
25. Le tariffe di cui all'allegato A del presente regolamento, sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge.
26. Le tariffe di cui all'allegato A si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta Comunale.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale potrà essere suddiviso in più zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile.

Articolo 27 - Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone

1. Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone, calcolato secondo la tariffa e i relativi criteri:
 - a) Occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - b) Occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici. Nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari prevedano la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario;
 - c) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;
 - e) Occupazioni realizzate con passi carrabili;
 - f) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili con o senza messaggi pubblicitari;
 - g) Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
 - h) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287 nonché alla L.R. n. 23/2018.;
 - i) Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - j) Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini,
 - k) Occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità; la concessione/autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

- l) Occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;
- m) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- 1) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- 2) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- 1) durata 6 anni;
- 2) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 3) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

- n) Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
- o) Esposizioni pubblicitarie o affissionistiche effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
- p) Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
- q) Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
- r) Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
- s) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantaggio;
- t) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
- u) Pubblicità visiva effettuata per conto terzi all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta (Art. 25 comma 11).
- v) Veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, preventivamente autorizzati, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza Art. 25 comma 11);
- w) Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili mono-facciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono

considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;

- x) Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

L'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Articolo 28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006. si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo pari al doppio del canone;
il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. (È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione).
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
In nessun caso il pagamento del canone senza titolo può ingenerare aspettative al tacito consolidamento di ogni fattispecie abusiva.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione senza indugio degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

In nessun caso il pagamento del canone senza titolo può ingenerare aspettative al tacito consolidamento di ogni fattispecie abusiva.

5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini previsti dalla normativa. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. In caso di omesso versamento del canone alla scadenza stabilita si procederà con la notifica di avviso di messa in mora che costituisce titolo presupposto dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 1 comma 792 della L.160/2019.
2. L'omesso versamento delle somme relative all'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 28 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 30 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k) Le vetrofanie apposte sulle vetrine dell'esercizio che non contengono immagini ma solo indicazioni "INGRESSO – USCITA", ecc.

- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, su veicoli privati non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- n) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- r) Le occupazioni realizzate con piante, fioriere, o elementi di arredo urbano purché non destinate alla delimitazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica.
- L'autorizzazione del Settore competente risulta necessaria anche nelle fattispecie di esenzione dal versamento del canone.

Articolo 31 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. L'Ente e/o il concessionario della riscossione si occuperà dell'invio di avviso di pagamento del corrente anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, e fino a euro 1.000,00 è consentito il versamento in nr. 2 rate scadenti il 30/04 e il 30/06, superiore a euro 1.000,00, è consentito il versamento in 3 rate trimestrali di pari importo scadenti il 30/04, il 30/06 e il 30/09.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio

dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 32 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 33 - Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere e in posteggi isolati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del C.C. n. 17/2018 e modificato con deliberazione del C.C. n. 36/2018.
2. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura oraria di tariffa di cui all'allegato A, in relazione alle ore di occupazione.
3. Per le occupazioni di mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale la tariffa oraria da applicare per i titolari di posto fisso, è scontata del 40%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è riportata all'allegato A in relazione alle ore di occupazione.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e in posteggi isolati, la tariffa giornaliera è riportata all'allegato A.
6. Qualora l'importo del Canone mercatale superi €. 260,00 sarà facoltà dell'ufficio dietro richiesta dell'interessato concedere la rateizzazione (max 3 rate) con cadenza trimestrale:
 - a) 30 aprile;
 - b) 31 luglio;
 - c) 31 ottobre.

Articolo 33bis - Oneri relativi alla partecipazione a fiere, manifestazioni e mercatini

1. Con apposito atto di Giunta Comunale sono:
 - a) determinate le quote forfettarie di partecipazione a fiere, mercati straordinari, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, manifestazioni fieristiche e a particolari eventi individuati dal regolamento o dalla stessa giunta comunale, per la copertura dei costi dei servizi organizzativi e di assistenza offerti dai vari servizi comunali e dagli altri soggetti coinvolti;

- b) stabilite annualmente le modalità di versamento degli oneri da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di concessione di posteggio.
2. Le quote di cui al primo comma lettera a) sono aggiuntive rispetto al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione;
2. la tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di C.C. n.12 del 29/02/2000 e s.m.i.;
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di C.C. n.12 del 29/02/2000 e s.m.i.;

Articolo 35 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di PINETO costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 36 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 37 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, e del canone versato,
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuto il canone con un coefficiente pari a 2 (due). È tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'allegato A del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 38 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019².
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'allegato A del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Per le sole affissioni di annunci mortuari l'esposizione è pari a 3 giorni.
5. Il canone per l'affissione è stabilito nell'allegato A.

Articolo 39 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la de-affissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto de-affisso o coperto.

Articolo 40 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro privi di pubblicità conto terzi;

² La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto, occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali privi di pubblicità conto terzi.
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza privi di pubblicità conto terzi;
- e) gli annunci mortuari.

Articolo 41 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di PINETO e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 42 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, qualora il giorno dell'uscita dei manifesti il versamento non sia stato ancora eseguito il servizio di affissione non verrà fatta.

Articolo 43- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/11/2025

ALLEGATO A			
<u>CANONI OCCUPAZIONE</u>			
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (ART. 1 COMMA 819 LETT. A)			
Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 40,00 per metro quadro. Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 0,70 per metro quadro.			
CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE			
TARIFFA ANNUALE CANONE PATRIMONIALE (per mq)	€ 40,00	<u>ZONA UNICA</u>	
<i>TIPOLOGIA OCCUPAZIONI</i>		<i>coeff.</i>	<i>tariffa</i>
<i>SUOLO PUBBLICO</i>		<u>0,61</u>	€ 24,40
Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo		<u>0,61</u>	€ 24,40
Occupazioni realizzate con passi carrai		<u>0,31</u>	€ 12,40
Occupazioni realizzate per la sosta indiscriminata		<u>0,56</u>	€ 22,40
Occupazioni realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti		<u>0,44</u>	€ 17,60
Occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione di carburante		<u>0,65</u>	€ 26,00
Occupazioni con Tende, Tettoie e Cappottine fisse		<u>0,18</u>	€ 7,20
Occupazioni con Tende pubblicizzate		<u>0,30</u>	€ 12,00
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi con Concessioni Pluriennali (Dehor, Strutture con pedane e simili).		<u>1,31</u>	€ 52,40
Occupazioni realizzate sottosuolo con griglie ed intercapedini		<u>0,44</u>	€ 17,60
Occupazioni realizzate con chioschi vendita bevande, gelati e generi alimentari		<u>1,31</u>	€ 52,40
Occupazioni realizzate con distributori Automatici		<u>0,65</u>	€ 26,00
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo		<u>0,40</u>	€ 16,00

ALTRE TIPOLOGIE OCCUPAZIONE	-
Occupazioni permanenti con cavi, condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (Tariffa Minima)	€ 892,80

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (ART. 1 COMMA 819 LETT. A)		
Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 40,00 per metro quadro. Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 0,70 per metro quadro.		
CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO GIORNALIERA		
TARIFFA GIORNALIERA CANONE PATRIMONIALE (per mq)	€ 0,70	ZONA UNICA
TIPOLOGIA OCCUPAZIONI	<i>coeff.</i>	<i>tariffa</i>
SUOLO PUBBLICO	<u>4,14</u>	€ 2,90
Occupazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose	<u>0,41</u>	€ 0,29
Occupazioni effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici	<u>0,41</u>	€ 0,29
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	<u>2,05</u>	€ 1,44
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	<u>0,35</u>	€ 0,25
Occupazioni Ambulanti Commercio aree pubbliche	<u>1,04</u>	€ 0,73
Fiere Feste e mercati straordinari	<u>2,47</u>	€ 1,73
Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante (*)	<u>0,41</u>	€ 0,29
Occupazioni Pubblici Esercizi Tavoli e Sedie	<u>1,04</u>	€ 0,73
Venditori Ambulanti Mercati Rionali Giornaliero ALIMENTARE Con Posteggio * Riduzione 40%	<u>0,37</u>	€ 0,26

Venditori Ambulanti Mercati Rionali Giornaliero NON ALIMENTARE Con Posteggio* Riduzione 40%	<u>0,37</u>	€ 0,26
Venditori Ambulanti Mercati Rionali Giornaliero ALIMENTARE Senza Posteggio (SPUNTA)	<u>0,37</u>	€ 0,26
Venditori Ambulanti Mercati Rionali Giornaliero NON ALIMENTARE Senza Posteggio (SPUNTA)	<u>0,37</u>	€ 0,26
Occupazione per Autoscuola	<u>0,08</u>	€ 0,06

(*) Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti la superficie complessiva delle occupazioni, fino a mille metri quadrati, è calcolata in ragione del 50%;

Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

CANONE PUBBLICITA'

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (ART. 1 COMMA 819 LETT. B)			
Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio imponibile degli enti su beni privati privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.			
Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 40,00 per metro quadro. Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 0,70 per metro quadro.			
CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ANNUALE			
Tariffa Annuale	<u>40.00</u>	ZONA UNICA	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	<i>coeff.</i>	<i>tariffa</i>	
Pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq	0,38	€ 15,20	
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 mq e 5 mq.	0,45	€ 18,00	
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq.	0,67	€ 26,80	
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,01 mq	0,89	€ 35,60	

Pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq	0,75	€ 30,00
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1,01 mq e 5 mq.	0,89	€ 35,60
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq.	1,12	€ 44,80
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,01 mq	1,34	€ 53,60
Esposizione pubblicitaria al mq effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile	2,00	€ 80,00
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio all'esterno di veicoli Inferiore 30 Q.li e relativo rimorchio	1,29	€ 51,60
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio all'esterno di veicoli Superiore 30 Q.li e relativo rimorchio	1,79	€ 71,60
Pubblicità visiva effettuata per conto terzi all'esterno di veicoli Inferiore 30 Q.li e relativo rimorchio al mq	1,99	€ 79,60
Pubblicità visiva effettuata per conto terzi all'esterno di veicoli Superiore 30 Q.li e relativo rimorchio al mq	2,49	€ 99,60

**TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (ART. 1
COMMA 819 LETT. B)**

Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio imponibile degli enti su beni privati privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 40,00 per metro quadro.
Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 0,70 per metro quadro.

CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GIORNALIERO

<i>Tariffa Giornaliera</i>	<i>0.70</i>	<i>ZONA UNICA</i>	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	<i>coeff.</i>	<i>tariffa</i>	
Pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq	0,08	0,06	
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 mq e 5 mq.	0,08	0,06	
Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq.	0,12	0,08	

Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,01 mq	0,16	0,11
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq	0,15	0,11
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1,01 mq e 5 mq.	0,18	0,13
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq.	0,21	0,15
Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,01 mq	0,26	0,18
Esposizione pubblicitaria al mq effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile	2,00	1,40

CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GIORNALIERO			
<u>Tariffa Giornaliera</u>	<u>0,70</u>	<u>ZONA UNICA</u>	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	coeff.	tariffa	
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza al mq	1,71	1,20	
Volantinaggio	4,92	3,44	
Sonora	14,83	10,38	

Le tariffe vengono incrementate annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo dell'anno precedente, come da DL 95/2025 convertito in L.8/8/2025 n.118 art.19bis per compensare perdita di potere di acquisto e necessità di preservare il valore reale delle entrate patrimoniali

CANONE AFFISSIONI

ALLEGATO A	
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019	
ART. 1 COMMA 819 LETTERA B	
<u>TARIFFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI PINETO</u>	
TARIFFA BASE GIORNALIERA (per foglio 70x100)	<u>0,70</u>

Tariffe affissioni per impianti 70x100				
Tipologia	coeff.	tariffa	Riepilogo Tariffa	tariffa
Tariffa 10 gg.	4,79	€ 3,35	Tariffa per esposizione da 1 a 10 giorni	€ 3,35
Tariffa per ulteriori 5 gg oltre 10gg.	0,56	€ 0,39	Tariffa per esposizione da 1 a 15 giorni	€ 3,75
Tariffe affissioni per impianti sup. 70x100 (100x140-140x100 =Nr. 2 Fogli; Impianto 200x140 -140x200=Nr. 4 Fogli)				
Tipologia	coeff.	tariffa	Tariffa Esposizione	tariffa
Tariffa 10 gg.	5,74	€ 4,02	Tariffa per esposizione da 1 a 10 giorni	€ 4,02
Tariffa per ulteriori 5 gg oltre 10gg.	0,56	€ 0,39	Tariffa per esposizione da 1 a 15 giorni	€ 4,41
Tariffe affissioni Poster 600 x 300 = Nr. 24 fogli 70x100				
Tipologia	coeff.	tariffa	Tariffa Esposizione	tariffa
Tariffa 15 gg. x foglio	11,16	€ 7,81	Tariffa per esposizione per 15 giorni	€ 7,81
MAGGIORAZIONI				
Descrizione maggiorazione			coeff.	tariffa
Affissioni espressamente richiesta in determinati spazi prescelti dal committente			9,56	€ 6,00
Aumento stagionale dal 01/06 al 30/09			0,56	€ 0,39
Affissioni richieste entro le 24 ore dalla consegna del materiale e/o gionri festivi per commissione (URGENZA)				€ 35,00